

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1298

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **SORGI**

*Presentata il 10 giugno 1959*

Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959  
in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le piogge veramente eccezionali che nei giorni 1 e 2 aprile 1959, si sono riversate sulle province di Teramo e di Ascoli Piceno con conseguenze di cui la stampa, la radio, la televisione dettero a suo tempo brevi ma eloquenti documentazioni, richiedono da parte dello Stato un intervento del tutto eccezionale allo stesso modo con cui si è provveduto per altri eventi calamitosi di altre zone d'Italia.

#### DANNI IMMENSI.

Sei morti; due chilometri di argini travolti; un ponte crollato ed un altro seriamente scosso; alcune migliaia di ettari di terreno allagati; intere borgate interessate da movimenti di slittamento; strade provinciali, comunali, interpoderali interrotte da frane o addirittura scomparse; la stessa periferia di un capoluogo di provincia — Teramo — intaccata da erosioni fluviali con l'asportazione di due fabbricati e di parte di un'area interessante un padiglione dell'ospedale psichiatrico; il cuore di un popoloso comune — Campi — aggredito da un pauroso movimento franoso, che precedentemente aveva travolto una caserma ed ora si è aggravato costringendo allo sgombrò di altri fabbricati; danni ingenti alle colture; terreni agrari in montagna invasi da colate di fango o più semplicemente scomparsi; terreni agrari nella valle diventati per qualche giorno letto

del Tronto o completamente asportati dal Vomano; casolari sparsi ed un intero centro abitato — Martinsicuro, in comune di Colonnella — allagati in quei giorni ed ora sotto la minaccia continua di vedere un ritorno delle acque del fiume attraverso una falla di 800 metri, non ancora riparata; tutto questo è una invocazione al legislatore perchè arrivi a dei provvedimenti straordinari, necessari a sanare ferite spaventose ed a prevenire con tempestivi interventi il ripetersi di danni anche maggiori. È inoltre un atto di accusa nei riguardi di sistemi burocratici di cui nessuno ha colpa, ma la cui lentezza ed irrazionalità, ogni giorno sperimentate, debbono essere assolutamente superate.

#### STRUMENTI INADEGUATI.

Il Parlamento e l'opinione pubblica devono sapere che il più vistoso dei danni di questa alluvione (falla sulla destra del Tronto con cambio del letto del fiume e inondazione dell'agro di Controguerra e Colonnella, nonchè dell'abitato di Martinsicuro) certamente si sarebbe potuto evitare se il Ministero dei lavori pubblici avesse avuto la disponibilità finanziaria e uno strumento agile per intervenire tempestivamente a curare una piccola falla di 60 metri prodottasi sull'argine destro del fiume e disperatamente ma invano segnalata alcuni mesi prima del

l'alluvione dai dirigenti del Consorzio del Tronto, oltre che dal sindaco di Controguerra.

Oggi, a distanza di due mesi dal disastro, nessun provvedimento lo Stato ha potuto prendere (tranne alcuni interventi del Ministero dell'agricoltura, ma a solo titolo di risarcimento danni), mentre tutte le frane e tutti i fenomeni erosivi dei fiumi si aggravano e le richieste delle autorità locali e consortili trovano nei Provveditorati alle opere pubbliche degli auditori gentili ma assolutamente sprovveduti in quanto ad opere da finanziare.

In attesa pertanto che il legislatore provveda a dotare lo Stato di strumenti più efficaci, per evenienze del genere che purtroppo si ripetono spesso in zone di pieno dissesto idrogeologico a danno delle nostre popolazioni più povere, ho ritenuto mio inderogabile dovere affiancarmi all'azione iniziata subito dopo l'alluvione dall'onorevole Tozzi Condivi, integrando però la sua proposta con elementi a quella data ancora non ben conosciuti e suggerendo una procedura diversa per l'invocato intervento dello Stato.

#### AREA INTERESSATA.

Le relazioni responsabili stese dalle Prefettura, dagli Uffici del Genio civile, dagli Ispettorati dell'agricoltura e da quelli delle foreste oltre che dai dirigenti dei Consorzi di bonifica e di sistemazione idraulica e dalle Amministrazioni provinciali e comunali delle provincie di Teramo e di Ascoli Piceno danno ormai un quadro preciso della entità del fenomeno e una valutazione approssimativa delle opere che si rendono necessarie per riparare i danni arrecati ad opere pubbliche e a proprietà private e per apprestare una prima difesa contro l'aggravarsi di tante situazioni minacciose.

Innanzitutto va precisato che l'area interessata dalle eccezionali precipitazioni (che hanno fatto superare di un buon 20 per cento il *maximum* di portata raggiunta dai torrenti e fiumi della zona per le straordinarie piogge dell'agosto 1929) coincide con i bacini dei seguenti fiumi: Tronto, Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano e Piomba, comprendendo la totalità della superficie della provincia di Teramo e buona parte della provincia di Ascoli Piceno. Per quanto riguarda i danni arrecati, senza voler qui riportare le minuziose e documentate relazioni degli uffici sopra accennati, occorre

tuttavia segnalare alla particolare attenzione del Parlamento e degli organi governativi questi elementi di valutazione.

#### DANNI ALL'AGRICOLTURA.

Sono stati allagati 5 mila ettari di terreno e danneggiati oltre 2 mila aziende, quasi tutte di piccoli coltivatori diretti. In montagna molti appezzamenti di terreno sono stati coperti da colate di fango, molti altri sono stati completamente asportati ed è rimasto *in loco* solo la nuda roccia. Ci sono vari casi di trasferimenti di proprietà, poiché dei terreni coltivati sono andati a scivolare sopra terreni altrui. In pianura sono state distrutte molte culture a grano, a foraggiere, a ortaggi; sono stati asportati terreni a seminativo arborato, scorte morte, semenzai, concimi, attrezzi agricoli e sono stati causati anche crolli e danneggiamenti a fabbricati rurali ed annessi colonici.

#### OPERE IDRAULICHE.

Sul fiume Tronto e sui vari affluenti Castellano, Fluvione e Chiarino sono state travolte alcune decine di briglie, mentre nell'asta valliva sono stati travolti oltre 100 repellenti e sono state causate ben 15 rotte con l'asportazione di 2.600 metri di argine e di un chilometro di strada. Un ponte sul Castellano è crollato, un ponte sul Tronto in località Poggio di Bretta ha due arcate pericolanti. Per i due fiumi Tordino e Vomano è impossibile elencare singoli danni subiti dalle opere di sistemazione perché tutte indistintamente sono state scosse, smosse, spezzate o travolte, dalla furia delle acque che in tanti casi hanno fatto scomparire del tutto opere faticosamente costruite nel corso di lunghi anni ed hanno inghiottito alcune decine di ettari di terreno ottimamente coltivato. Al Tordino ed al suo affluente Vezzola si riferiscono i danni, già prima accennati, che interessano direttamente la città di Teramo, la quale, situata nel suo nucleo principale come un'isola fra i due torrenti, ha bisogno di vedersi protetta dalla loro tenace azione erosiva con una efficiente opera di canalizzazione lungo i due alvei, di cui quello del Vezzola spezza in due il centro abitato. Il Vomano poi è stato ancora una volta il più inumano e violento nelle sue imprevedibili manifestazioni, ancora una volta rendendo vane fatiche e spese per i precedenti lavori di difesa parziale, ancora una volta dimostrando agli organi competenti che il non volersi rendere

conto della necessità di un intervento razionale, organico, completo, con il reperimento di tutti i fondi occorrenti, significa condurre una improvvida politica della spesa, per cui si sprecano tante piccole somme in lavori episodici che poi si rivelano inutili o effimeri e richiedono in un secondo tempo somme molto maggiori di quelle che i diretti responsabili stanno inutilmente da anni a chiedere.

#### STRADE E ACQUEDOTTI.

Enormi sono i danni subiti da un centinaio di chilometri di strade provinciali e comunali, oltre a quelle interpoderali e di bonifica, sconvolte da frane, con particolare riguardo alla strada per Bosco Martese, a quella per Notaresco-Atri, a quella Ascoli Piceno-Valle Castellana, a quella Roiano-Putignano, a quella Ponte Mosca-Talvacchia, alla intera viabilità minore dei comuni di Valle Castellana, Torricella Sicura e Campli. Danni notevoli ha pure avuto l'acquedotto consortile del Ruzzo oltre a vari acquedotti locali come quelli di Campli, Valle Castellana e Stivigliano-Mattere.

#### FRANE E MORTI.

Per quanto riguarda infine i movimenti franosi, oltre alla tragedia di una intera famiglia di sei persone morte in una colata di fango, non si può ignorare che ci sono capoluoghi comunali di primaria importanza interessati direttamente da cedimenti cospicui di terreno come Campli (capoluogo e rione Castelnuovo), Canzano e Montorio al Vomano, mentre alcuni centri minori stanno camminando in blocco con tutto il terreno che cede, come la frazione Valle Pezzata di Valle Castellana.

#### URGENZA DI PROVVEDERE.

Tutto il quadro non sarebbe completo se non si ripettesse come già accennato in precedenza, che tutti questi danni si vanno di

giorno in giorno aggravando perché a due mesi di distanza nulla per le opere pubbliche ha fatto lo Stato, mentre le Amministrazioni comunali e provinciali, i due Consorzi idraulici del Tordino e del Vomano, i tre Consorzi di bonifica del Tronto, della Laga e di Isola del Gran Sasso, non possono fare altro che gridare disperatamente e guardare con terrore ogni nuovo acquazione nel timore che esso, passando appena i limiti del normale, trovi nei precedenti danni una situazione di minor resistenza a nuovi e più tremendi disastri. Non è più possibile quindi indugiare e bisogna che alcune opere più urgenti di difesa siano compiute prima del ritorno dell'inverno.

Perciò rivolgo a voi, onorevoli colleghi, una accorata preghiera affinché anche queste sofferenze delle popolazioni abruzzesi e marchigiane siano prese in dovuta considerazione come abbiamo fatto in altre occasioni a favore di altre popolazioni. Anche per un richiamo più stretto a queste altre alluvioni ho preferito nell'attuale proposta seguire una via diversa da quella indicata nella proposta n. 1014, suggerendo gli stessi strumenti e le stesse procedure previsti nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 938, 25 luglio 1957, n. 595, e 10 gennaio 1952, n. 3, emanate in occasioni di eccezionali calamità naturali che colpirono nel 1953 la Calabria e recentemente il Piemonte, la Lombardia, il Delta Padano ed altre zone del territorio nazionale. Di queste leggi mi è sembrato opportuno utilizzare la positiva esperienza, anche a dimostrare che la richiesta delle popolazioni e delle Autorità tende non solo e non tanto ad avere un pur giusto e doveroso risarcimento dei danni subiti quanto ad ottenere che il ripristino e rafforzamento delle opere di difesa siano tali che la minaccia incombente di rinnovati e più gravi disastri non interrompa e rallenti ancora il faticoso processo di rinascita, a cui anche le genti abruzzesi e marchigiane stanno dedicando tutto il loro alacre lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI FABBRICATI

#### ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni del 1° e 2 aprile in provincia di Teramo e nei territori della provincia di Ascoli Piceno compresi nel bacino del fiume Tronto:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello Stato;

c) al ripristino e rafforzamento delle opere idrauliche di terza categoria di pertinenza dei Consorzi di sistemazione idraulica;

d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature e altre opere igieniche, di strade vicinali, comunali e provinciali;

e) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie bisognose e senza tetto;

f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà di province, comuni e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

g) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

I contributi di cui alla lettera g) saranno calcolati sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando però, alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali di abitabilità anche in rapporto all'entità del nucleo familiare. Nel caso che dagli Uffici del Genio civile fosse riconosciuto indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da ricostruire, sarà ammessa a contributo l'eventuale spesa per l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati, per pubblica utilità, l'immediata occupazione e l'esproprio secondo le norme vigenti per le opere pubbliche.

La misura dei predetti contributi sarà pari al 90 per cento della spesa per edifici prima composti di non più di tre vani utili; del 70 per cento tutti gli altri.

Il contributo di cui al comma precedente non potrà superare, complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla precedente lettera *g*) debbono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente in carta libera, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### ART. 2.

È in facoltà dei sinistrati aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtù del precedente articolo, richiedere che tutti i lavori siano eseguiti dallo Stato a suo totale carico, impegnandosi al versamento, in dieci annualità, delle quote a loro carico, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

#### ART. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nella tabella *D*) della legge 9 luglio 1908, n. 445, siano da consolidare o da trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche, competente per territorio, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

#### ART. 4.

La gestione delle opere di cui al precedente articolo 1 e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuite ai Provveditorati alle opere pubbliche degli Abruzzi e delle Marche, per le zone di rispettiva competenza.

È in facoltà dei Provveditorati stessi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli Enti interessati, sempre che questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo degli Uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere e provvede alla conferma ed al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente

legge, può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

ART. 5.

I lavori da eseguirsi a norma dei precedenti articoli sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 6.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve contenere la eventuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive proroghe.

ART. 7.

Per gli adempimenti previsti nei precedenti articoli è autorizzata una spesa di lire 2.000.000.000. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60.

Le somme eventualmente non impegnate nel detto esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi fino al 30 giugno 1965.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate dai precedenti articoli.

CAPO II.

RISARCIMENTO DI DANNI  
ALLE AZIENDE AGRICOLE

ART. 8.

A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 è autorizzato, con le modalità e nella misura di

cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

## ART. 9.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua e delle opere relative, nonché ai lavori di ricostruzione o riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, comprese lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionati sterili eventualmente depositati;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine e attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate e distrutte.

La misura del contributo sarà commisurata all'80 per cento della spesa.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosione delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alle alluvioni.

## ART. 10.

Agli imprenditori delle aziende agricole di cui all'articolo 8 della presente legge, che, per effetto delle calamità naturali verificatesi nei periodi indicati nell'articolo stesso, abbiano perduto non meno della metà del reddito lordo totale, per ogni unità poderale è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle principali culture che siano andati perduti.

Il contributo andrà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o partecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali, a norma di contratto.

## ART. 11. ¶

I proprietari e affittuari coltivatori diretti cui compete l'iniziativa di provvedere alla sistemazione di terreni danneggiati e delle colture distrutte sono autorizzati a servirsi della manodopera familiare.

## ART. 12.

Il contributo per le opere di cui alla lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del precedente articolo 9 può essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualunque titolo ricevuti.

## ART. 13.

Qualora, per il migliore esito dei ripristini, delle ricostruzioni previste nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 9 e per la ricostituzione delle scorte vive o morte e per l'acquisto di sementi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dello stesso articolo 9, occorre coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da Consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al Consorzio che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

## ART. 14.

Per ciascuna delle due province di Teramo e di Ascoli Piceno è istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale e dall'intendente di finanza. Alla Commissione che esprime il suo preventivo parere per ogni singola concessione, devono essere presentate, in carta libera, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 8 e seguenti.

## ART. 15.

Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Ai conduttori non proprietari il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali a termini delle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 9. A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste da contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di mi-



glorie, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 9 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

ART. 16.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e il capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui all'articolo 14, nell'ambito delle rispettive competenze liquidano il contributo e ne dispongono il pagamento in una o più soluzioni secondo le qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima dell'emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Al riscontro e al controllo sui provvedimenti del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono la Ragioneria regionale e l'Ufficio distaccato della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche degli Abruzzi e delle Marche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

A questi Uffici sono parimenti inviati, dai capi degli Ispettorati predetti, i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipate.

ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per le provvidenze previste a favore delle aziende agricole danneggiate, ai sensi degli articoli 8 e seguenti della presente legge.

CAPO III.

RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO  
DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA  
E DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE  
DEI BACINI MONTANI

ART. 18.

Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a stanziare sul proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60 la somma di lire

2.000.000.000 per provvedere ai lavori di riparazione e di rafforzamento alle opere pubbliche di bonifica nonchè alle opere di sistemazione dei bacini montani, in relazione ai danni ad esse arrecati dalle alluvioni del 1° e 2 aprile nella provincia di Teramo e nel bacino del Tronto, e ai relativi studi e progettazioni.

Il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di corrispondere anticipatamente ai Consorzi di bonifica concessionari delle opere una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

#### CAPO IV.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura provvederanno a ripartire le somme di cui agli articoli 7, 17, 18, anticipandone subito un terzo a ciascuna delle due province di Teramo e di Ascoli Piceno ed assegnando il terzo residuo secondo gli accertamenti che saranno eseguiti dagli organi fissati dalla presente legge.

##### ART. 20.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.